SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1967

(102ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Presidente
1227, 1228, 1230, 1235, 1249
ANGELILLI 1227, 1229, 1247
Battaglia 1220, 1224, 1226, 1227
1228, 1229, 1235, 1248
Bonafini 1222, 1227, 1228, 1247
Caruso 1223, 1224
GIANQUINTO 1220, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227
1228, 1229, 1230, 1235, 1247, 1248
Moneti
Nenni Giuliana 1220, 1227, 1229, 1230
Preziosi
SARTI, Sottosegretario di Siato per il turi-
smo e lo spettacolo 1220, 1223, 1224
1226, 1228, 1229
ZACCARI

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, De Michele,

Gianquinto, Giraudo, Lessona, Nenni Giuliana, Preziosi, Schiavone e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ajroldi, Jodice, Lepore, Molinari, Pennacchio, Sibille, Zagami e Zampieri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Morandi, Macaggi, Indelli, Zaccari, Moneti, Angelilli, Salerni e Bellisario.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Sarti.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali », già approvato dal Se1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

nato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Sento il dovere di esprimere il mio compiacimento agli uffici dei due rami del Parlamento che hanno lavorato fino alla mezzanotte di ieri, riprendendo la loro opera alle primissime ore di stamane, per far sì che potessimo disporre oggi del testo del disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati e per esaurire, quindi, l'iter del provvedimento.

B A T T A G L I A . Mi associo al signor Presidente nell'esprimere il compiacimento per l'efficienza dimostrata dagli uffici, ma debbo, d'altro lato, rivolgere un rimprovero al Governo per non aver voluto aderire ad alcune proposte di emendamento da noi avanzate, che sono state riproposte e accolte, invece, dalla Camera dei deputati.

G I A N Q U I N T O . Mi associo alla dichiarazione del senatore Battaglia, il quale mi ha preceduto su quanto avevo intenzione di dire, e condivido la critica all'atteggiamento del Governo.

NENNI GIULIANA. Più che al Governo, la critica va fatta alla nostra Commissione!

G I A N Q U I N T O . Alla Camera dei deputati sono stati approvati alcuni emendamenti, proposti e sostenuti dal mio Gruppo, e respinti dalla Commissione solo per un certo tipo di intervento effettuato dal rappresentante del Governo.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Sento anch'io il dovere di formulare, innanzitutto, vivi elogi per i funzionari dei due rami del Parlamento che, ieri sera, questa notte e stamane, hanno lavorato con ritmo veramente encomiabile per rendere possibile l'odierna discussione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Esprimo altresì alla Commissione del Senato il ringraziamento più schietto e cordiale dell'onorevole Ministro e, se mi con-

sentite, anche del sottoscritto, il quale ha dovuto sostituire negli ultimi giorni l'onorevole Corona; il Ministro, come sapete, è indisposto e non ha potuto partecipare alla conclusione dei lavori concernenti questo disegno di legge, che porta la sua firma e al quale egli ha dedicato tanta parte della sua passione e della sua competenza.

Pertanto, è ricaduto proprio su di me un onere che, vi devo confessare — anche perchè vi rendiate conto del motivo per cui sono stati approvati determinati emendamenti —, è stato veramente sproporzionato alle mie possibilità.

Ho soltanto cercato, in questi ultimi giorni, di contribuire a sbloccare una situazione che sembrava irrimediabilmente compromessa, data la rimessione del disegno di legge all'Assemblea della Camera. L'essere riusciti, dopo un accordo intervenuto tra le varie parti politiche, a riportare il provvedimento alla II Commissione dell'altro ramo del Parlamento e quindi a sottoporlo a questa Commissione un giorno dopo la chiusura del Senato per la sospensione estiva dei lavori è per noi, se mi consentite, motivo di grande soddisfazione.

Dico adesso quello che avrei potuto dire alla fine: questo disegno di legge è, come tutti, imperfetto, ma perfettibile. Sarò molto lieto — ripeto, onorevole Presidente, una dichiarazione che ho avuto occasione di fare anche ai colleghi della Camera ieri — se verranno imputate all'inesperienza, o all'arrendevolezza del Sottosegretario le eventuali manchevolezze di un disegno di legge, il cui merito va incontestabilmente al Ministro, che è veramente spiacente di non essere presente a questa seduta.

Ciò premesso, mi sia consentito di ringraziare lei, onorevole Presidente, in modo particolare, per la cortesia che ha usato a me personalmente e al vasto mondo musicale italiano, che trarrà motivo di soddisfazione e di compiacimento, io penso, dal varo di un provvedimento (se esso sarà approvato anche in questo ramo del Parlamento) che si propone di portare nel settore ordine, fiducia, certezza, sulla traccia di un indirizzo già da lungo tempo manifestato dal Governo (mi è gradito, in questo ramo

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

del Parlamento, rivolgere un pensiero deferentemente affettuoso al senatore Tupini), un provvedimento che può costituire l'avvio a soluzione organica di un problema così profondamente sentito dalla pubblica opinione.

Rimango naturalmente a disposizione della Commissione per eventuali delucidazioni.

PRESIDENTE. Mi auguro che queste dichiarazioni siano di buon auspicio per quello che ci resta da fare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Camera ha apportato al testo da noi approvato un emendamento formale al titolo I, con la denominazione: « Disposizioni generali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Do ora lettura dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

- a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;
- b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:
- dal 60 % dell'aliquota del 6,17 % sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, numero 423;
- dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, numero 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1034;
- dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera *a*) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo articolo 6, nonchè alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera *b*) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo articolo 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri tea-

102a SEDUTA (27 luglio 1967)

tri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'articolo 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327 e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

La Camera dei deputati ha aggiunto, rispetto al testo approvato dal Senato, il penultimo comma.

GIANQUINTO. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di illustrare, non già questo, di cui tutti conosciamo il significato, ma tutti gli emendamenti che seguiranno, per conoscere i motivi che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad approvarli.

BONAFINI. Mi associo alla richiesta del senatore Gianquinto.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- *d*) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
- g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;
- *h*) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
- *i*) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo articolo 28;
- *l*) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- *m*) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo articolo 32:
- o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
 - p) due rappresentanti dei musicisti;
 - q) un direttore di orchestra;
 - r) un rappresentante degli artisti lirici;
 - s) un coreografo;
 - t) due critici musicali;
 - u) tre esponenti della cultura musicale:
- v) un rappresentante dei Comuni di Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

La prima modificazione apportata dalla Camera dei deputati riguarda la lettera g) del secondo comma.

G I A N Q U I N T O . Vorrei sapere per quale ragione come membro di diritto della Commissione centrale per la musica è stato aggiunto, al sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per il turismo e per lo spettacolo. Come il senatore Gianquinto sa, il Governo, sulla questione, si è rimesso alla Commissione.

Ora, la situazione che si è determinata in seno alla Commissione nell'altro ramo del Parlamento è la stessa che si è determinata nel Paese a seguito di certe polemiche, nate probabilmente da un malinteso, dal timore, cioè, che il riconoscimento che veniva formalmente tributato all'Opera di Roma all'articolo 6 e alla Scala di Milano all'articolo 7 dovesse poi esser considerato come un titolo di priorità nella erogazione dei contributi.

Il ministro Corona, peraltro, ha più volte ribadito che si tratta di un riconoscimento soltanto formale, che non infirma l'ordine di priorità dei criteri scrupolosamente elencati nell'articolo 22 del provvedimento.

La norma in discussione è quindi il frutto di una soluzione concordata tra le varie parti politiche, a proposito della quale il Governo si è limitato a fornire il chiarimento che ho poc'anzi ripetuto, per tranquillizzare anche gli altri enti lirici alla cui tradizione rende omaggio.

CARUSO. Il chiarimento testè dato dall'onorevole rappresentante del Governo non mi sembra sufficiente a giustificare l'emendamento in parola.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Ma non lo abbiamo presentato noi!

CARUSO. Tuttavia non vi siete opposti e lo state condividendo! Sono pertanto costretto ad estendere la mia critica anche al Governo.

Avrei infatti ritenuto più opportuno che membro di diritto della Commissione di cui trattasi fosse stato previsto, tra gli altri, uno degli intendenti o sovrintendenti dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui all'artico-lo 28.

S A R T I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Desidero far notare al senatore Caruso che un rappresentante dei teatri di tradizione, di cui all'articolo 28, è gia previsto al punto i) del secondo comma.

102a SEDUTA (27 luglio 1967)

CARUSO. Io avrei aumentato, invece, il numero dei rappresentanti dei « teatri di tradizione » di cui al successivo articolo 28 portandolo a due.

SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Per sua tranquillità debbo ricordarle che ai « teatri di tradizione », che hanno costituito il fulcro della nuova situazione maturata alla Camera dei deputati. è stato accordato, sul piano sostanziale, almeno il 25 per cento del fondo indicato alla lettera b) dell'articolo 2.

Il numero dei sovrintendenti di Enti autonomi lirici è stato portato a sei considerato il fatto che due dei posti venivano vincolati uno per il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e l'altro per il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma.

È stato inoltre specificato in un comma aggiuntivo che il componente di cui alla lettera i) viene designato dai « teatri di tradizione ».

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, noi siamo stati sempre contrari all'articolo 7 del disegno di legge e all'inclusione fra i componenti di diritto della Commissione centrale per la musica del sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano. Questa situazione si è ora ancor più aggravata: per una serie di considerazioni, propongo che l'emendamento in discussione sia posto in votazione per divisione: noi voteremo a favore dell'aumento del numero dei sovrintendenti e ci asterremo dal voto per quanto riguarda la residua parte della lettera in discussione.

BATTAGLIA. Desidero dire che voterò a favore della lettera g) perchè in essa viene ripreso un concetto che ho prospettato quando è stato necessario comporre la questione equitativa insorta tra le città di Milano e di Roma, mentre mi riservo una critica per quanto riguarda il comma aggiunto dall'altro ramo del Parlamento alla fine dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, aderendo alla richiesta del sena-

tore Gianquinto, metto ai voti la prima parte della lettera g), come modificata dalla Camera, e cioè le seguenti parole: « g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici ».

(È approvata).

GIANQUINTO. A nome del Gruppo comunista, dichiaro di astenermi dalla votazione della seconda parte della lettera g).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti la parte residua della lettera g)

(È approvata).

Metto ai voti la lettera g) dell'articolo 3 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

La seconda modificazione, apportata dalla Camera dei deputati alla lettera *i*), come gli onorevoli senatori possono constatare, è di carattere formale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la lettera *i*) nel testo modificato dalla Camera.

(È approvata).

Anche alla lettera n) la Camera dei deputati ha apportato una modificazione puramente formale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Dopo il quarto comma la Camera dei deputati ha deliberato l'inserimento di un nuovo comma del seguente tenore:

« Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Infine l'ultimo comma dell'articolo 3 è stato così modificato dalla Camera dei deputati:

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

« Le riunioni della Commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 4 e 5 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'articolo 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

TITOLO II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Art. 5.

Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'articolo 17 della Convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

La Camera dei deputati ha aggiunto, al testo da noi approvato, l'ultimo comma.

GIANQUINTO. Vorrei conoscere la ragione di questo emendamento. Che cosa significa l'espressione « funzione di rappresentanza »?

B A T T A G L I A . La Commissione ricorderà che sono stato fautore di un certo riconoscimento tanto al Teatro dell'Opera di Roma, quanto al Teatro alla Scala di Milano. Da modesto legislatore, però, avrei evitato un articolo apposito per il Teatro alla Scala di Milano e mi sarei limitato, invece, a stabilire che i due sovrintendenti, di diritto, dovessero far parte della Commissione centrale per la musica, proprio in relazione alla particolare importanza dei due enti.

Credo che in tal modo avremmo soddisfatto le legittime aspettative dei suddetti enti e, nello stesso tempo, avremmo compiuto un'opera più meritoria sotto il profilo dell'ortodossia legislativa.

La Camera dei deputati ha apportato, invece, un'aggiunta all'articolo 6, che risulta un po' forzata, perchè se facciamo una valutazione del contenuto dell'articolo 7 e della sostanza dell'aggiunta apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 6, ci accorgiamo che risulta più eclatante il riconoscimento nei confronti del Teatro alla Scala di Milano. Avremmo desiderato, ripeto, una espressione che potesse soddisfare tutte le legittime aspettative degli enti in questione, ma non ci saremmo aspettati che il testo del disegno di legge venisse modificato con una sperequazione aggravata nella valutazione dei due enti teatrali.

Il senatore Gianquinto ha chiesto poc'anzi quale fosse la sostanza dell'emendamento aggiuntivo apportato all'articolo 6.

Questo riconoscimento di una particolare considerazione, questa forzatura, che cosa significa? Penso che l'aggiunta sia offensiva per il Teatro dell'Opera di Roma; essa ha per me il sapore di una scompostezza, di un disquilibrio nella valutazione dei due Enti, che penso non possano essere messi in essere da un legislatore.

Ecco perchè, onorevole Presidente, per quanto riguarda questo punto io mi asterrò dalla votazione, ed è per carità di patria che lo farò, perchè dovrei votare contro!

Un'altra domanda vorrei fare. Che valore hanno le disposizioni di cui ci stiamo occupando? Un valore economico o un valore puramente morale? Ho letto stamattina sull'« Avanti » quanto segue: « È bene ribadire in questa occasione che l'articolo 7 non comporta per la Scala alcun vantaggio economico, perchè il problema della ripartizione dei fondi per gli Enti lirici è tassativamente disciplinato dall'articolo 22 della legge, e nessuno ha il potere di derogare ad esso ». Vorrei sapere dal Sottosegretario se ciò che è riportato da questo quotidiano risponde al pensiero del Governo.

SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Esattamente, senatore Battaglia.

GIANQUINTO. La mia richiesta mirava ad ottenere una risposta di questo tipo anche per quanto riguarda l'Opera di Roma. Cioè a dire: i riconoscimenti previsti dal comma aggiunto all'articolo 6 e dall'articolo 7, rispettivamente per il Teatro dell'Opera di Roma e per il Teatro alla Scala di Milano, comportano particolari criteri dell'attribuzione di provvidenze economiche, oppure hanno soltanto un valore morale, il Teatro alla Scala perchè ha sede a Milano, quello dell'Opera perchè ha sede nella Capitale? Poichè sono qui in rappresentanza di una Regione che ha un Teatro assai povero, queste cose mi interessano!

S A R T I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. La mia risposta è di totale adesione all'interpretazione che di queste norme, sull'argomento, ha fornito il Ministro, interpretazione riportata dall'« Avanti » di stamane nel brano citato dal senatore Battaglia; ciò dovrebbe tranquillizzare tutti noi: l'erogazione dei contributi rimane disciplinata in base all'articolo 22, quindi in base a nessun altro criterio.

1^a Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

GIANQUINTO. Dichiaro di astenermi dalla votazione per gli stessi motivi per i quali i deputati comunisti si sono astenuti alla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera all'articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 7, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

N E N N I G I U L I A N A . Il nostro Gruppo nel corso della discussione in sotto-commissione al Senato aveva proposto — ed il Ministro aveva accettato tale principio — che l'Accademia nazionale di Santa Cecilia fosse messa sullo stesso piano della Scala di Milano. Ci fu fatto notare però che l'introduzione di un emendamento del genere avrebbe suonato doppiamente offesa per il Teatro dell'Opera di Roma: cosa questa che certo non era nelle nostre intenzioni.

Mi domando tuttavia come mai, dato che il disegno di legge è stato così ampiamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, i rappresentanti della città di Roma non abbia pensato di chiedere un riconoscimento anche per l'Accademia di Santa Cecilia che, indubbiamente, sul piano culturale ha la stessa importanza della Scala di Milano, e che in particolare per quanto riguarda la musica sinfonica, è di certo l'istituzione più importante d'Italia.

GIANQUINTO. Mi associo alle parole della senatrice Nenni.

A N G E L I L L I . Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Tupini e chi vi parla ebbero l'onore di presentare alla Commissione a suo tempo un emendamento aggiuntivo che comprendeva, oltre che il Teatro dell'Opera di Roma, anche l'Accademia nazionale di Santa Cecilia. La Commissione peraltro non ritenne opportuno accoglierlo.

BONAFINI. Non è esatto, e se il senatore Angelilli insiste in questa sua tesi, quell'emendamento lo presenterò io adesso.

BATTAGLIA. Quanto ha detto la senatrice Nenni è esatto. Per quanto si riferisce all'Accademia nazionale di Santa Cecilia infatti eravamo tutti concordi nel ritenere che essa dovesse essere inclusa nell'articolo 7.

Il Governo però a questo si oppose perchè volle fare — secondo il mio modesto avviso — un favore eccezionale alla Scala di Milano. Di questo non vi è dubbio perchè — ripeto — da parte nostra si era convinti che l'Accademia nazionale di Santa Cecilia dovesse meritare lo stesso riconoscimento della Scala.

Pertanto ci chiediamo insieme alla senatrice Nenni, alla quale faccio eco con la mia modesta parola, per quale motivo, dato che il disegno di legge ha subìto tanti emendamenti, non si è ritenuto di modificare anche l'articolo 7, con l'aggiunta dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia accanto alla Scala di Milano.

A N G E L I L L I . Il senatore Battaglia ha fatto parte della sottocommissione e pertanto ricorderà certamente che il senatore Tupini ed io presentammo in quella sede un emendamento in tal senso.

NENNI GIULIANA. In Commissione lo presentammo noi. Il Ministro Corona lo aveva accettato, ma in seguito ci pregò di non insistervi.

BATTAGLIA. Per confortare ulteriormente il mio pensiero, proporrei di introdurre un'aggiunta all'articolo 7, che pertanto suonerebbe così: «Il Teatro alla Sca-

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

la di Milano e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma sono riconosciuti enti di particolare interesse nazionale nel campo musicale ».

Il Governo respingerà questo emendamento, ma io lo propongo ugualmente.

PREZIOSI. Mi permetto di dichiarare che se oggi saranno approvati degli emendamenti al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, anche io ne presenterò uno, tendente ad ottenere lo stesso riconoscimento dato al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro della Scala di Milano anche al San Carlo di Napoli, che evidentemente non è ai primi inferiore, nè per tradizione, nè per valore artistico.

G I A N Q U I N T O . Se il senatore Preziosi presenterà un emendamento per il San Carlo di Napoli, anch'io ne presenterò uno analogo per il Teatro « La Fenice » di Venezia!

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia insiste nella sua proposta?

B A T T A G L I A. Desidero anzitutto che l'onorevole Sottosegretario mi spieghi il significato di queste parole: « riconosciuta una particolare considerazione », perchè nei confronti del Teatro alla Scala di Milano si usa ben altra espressione. Che significato ha questa diversità di espressione? Quantitativo, qualitativo? Oppure si tratta di riconoscimenti morali? E se si tratta di riconoscimenti morali, si riferisce forse ad una graduazione di essi?

S A R T I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Come ho più volte avuto l'onore di affermare in questa stessa seduta, poichè il Governo non porta la paternità di questo emendamento ed anzi per il suo voto si è rimesso alla Commissione, esso è in grado di dire ciò che non significa e non ciò che significa questo riconoscimento.

Quindi, che cosa non significa? Non significa un riconoscimento valutabile in immediati riconoscimenti materiali.

Ho presenziato ai lavori della II Commissione della Camera dei deputati che hanno portato alla modificazione in esame e posso solo dire, quale testimone della discussione svoltasi, che la forma di ragionevole compromesso che si è trovata ha lo scopo di mettere in particolare evidenza il Teatro dell'Opera poichè, trovandosi nella capitale d'Italia, ha, più di altri teatri, particolari esigenze di rappresentanza: esso, infatti, ha maggiori possibilità di contatto immediato con un pubblico particolarmente qualificato (Roma è anche la sede delle Ambasciate!).

GIANQUINTO. Le leggi non sono fatte per dare attestati di benemerenze; debbono invece contenere norme operative. Ora in che senso opera l'articolo 6?

BATTAGLIA. In nessun senso. Non operano nè l'articolo 6, nè l'articolo 7.

GIANQUINTO. Non è possibile! Le norme di legge, in tanto sono norme giuridiche, in quanto operano, in senso positivo, o negativo.

PREZIOSI. Quella in esame opera in senso morale.

BONAFINI. Ci riserviamo di esprimere, alla fine di questa discussione, il nostro pensiero globale sugli emendamenti apportati al provvedimento in esame dall'altro ramo del Parlamento.

In particolare, mi preme sottolineare che se l'emendamento di cui discutiamo vuole attribuire al Teatro dell'Opera una particolare qualificazione artistica, l'onorevole Presidente dovrà convenire che noi del Gruppo socialista avevamo già soffermato la nostra attenzione su questo punto in sede di sottocommissione, presentando un emendamento concernente altresì l'interesse nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia nel settore sinfonico. Ma ci fu detto che un emendamento qualificante l'Ente sinfonico di Santa Cecilia, nella graduatoria dei valori artistici, poteva diminuire l'importanza del Teatro dell'Opera. Per tale motivo abbiamo acceduto al desiderio dell'onorevole Mini-

102a Seduta (27 luglio 1967)

stro non sottoponendo all'attenzione della Commissione l'emendamento stesso.

A questo punto, però, chiediamo ai colleghi della Democrazia cristiana, che ci hanno assistito nel laborioso e faticoso lavoro della sottocommissione, di darci atto del nostro operato in sede, appunto, di sottocommissione. Essi sanno, infatti, che con vivaci accenti — a mio avviso non solo di natura artistica, ma anche di carattere campanilistico — sono state poste all'attenzione del Paese le necessità del Teatro dell'Opera, lasciando un po' da parte l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, tanto qualificata in campo sinfonico.

Chiedo quindi che da parte dei colleghi della Democrazia cristiana, dai quali, oltre che dal Ministro, fummo invitati a ritirare l'emendamento, venga accolto ora un particolare riconoscimento nei confronti dell'Ente di Santa Cecilia. Vorremmo un'esplicita dichiarazione in questo senso.

A N G E L I L L I . Debbo ricordare che durante il precedente *iter* del disegno di legge al Senato ho propugnato, insieme al senatore Tupini, un emendamento analogo nei confronti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Tuttavia, per non intralciare il cammino di questo provvedimento che, come ha detto il rappresentante del Governo, è molto atteso nel mondo musicale, pur non mancando di considerare giusto il massimo riconoscimento all'Accademia nazionale di Santa Cecilia, non presenteremo oggi alcuna proposta di emendamento.

BATTAGLIA. Insisto per un'emendamento aggiuntivo all'articolo 7, che potrebbe formare oggetto di un nuovo articolo 7-bis nella seguente formulazione: « Lo stesso particolare interesse in campo nazionale è riconosciuto all'Accademia nazionale di Santa Cecilia ».

MONETI. Ho seguito attentamente la discussione e, esaminando il testo del disegno di legge, mi sono accorto che l'accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Battaglia praticamente non sortirebbe alcun effetto.

Sarebbe pertanto a mio parere atto impolitico votare un emendamento del genere, che implicherebbe il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento: di conseguenza dichiaro che voterò contro.

SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Vorrei pregare il senatore Bàttaglia, per l'affetto e la deferenza che porto a lui come a tutti i colleghi di questa Commissione e che è sempre stato particolarmente cortese nei miei confronti, di ritirare l'emendamento, per non costringermi ad esprimere, per le ragioni di opportunità cui ha fatto riferimento il senatore Moneti, un parere negativo che potrebbe essere interpretato come una valutazione negativa, o diminutiva, da parte del Governo e del sottoscritto, del prestigio morale e artistico che l'Accademia nazionale di Santa Cecilia ha acquisito in tanti anni e che onora veramente l'Italia.

Tale interpretazione — devo dirlo per quella modesta cultura musicale che ho anch'io — sarebbe veramente contraria alla effettiva considerazione del Governo e del sottoscritto. Proprio in questo spirito mi permetto di rinnovare al senatore Battaglia la preghiera di non insistere sull'emendamento.

BATTAGLIA. Credo che la 1ª Commissione del Senato potrebbe esprimere il voto che l'Accademia nazionale di Santa Cecilia debba intendersi virtualmente elevata allo stesso livello del Teatro alla Scala di Milano. Se questo rimanesse agli atti come voto unanime della Commissione, mi potrei anche acquietare.

GIANQUINTO. Come si fa?

SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Ha un particolare significato morale il fatto che ciò sia stato detto così autorevolmente ed anche modestissimamente sottolineato dal Governo. Mi pare sufficiente che risulti a verbale.

NENNI GIULIANA. Diciamo che non vogliamo rimandare il disegno di legge alla Camera! Ma allora tanto varreb-

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

be dare le modifiche per approvate, senza neanche leggerle!

GIANQUINTO. È stata sviluppata una battaglia per costringere la Commissione a non respingere l'articolo 7, che riguarda il Teatro alla Scala di Milano. Mi rifiuto di credere che questo si sia fatto soltanto per un riconoscimento morale!

NENNI GIULIANA. Faccio mio l'emendamento presentato dal senatore Battaglia. Propongo, pertanto, un articolo 7-bis del seguente tenore:

« Lo stesso particolare interesse nazionale è riconosciuto all'Accademia nazionale di Santa Cecilia ».

GIANQUINTO. Dichiaro di votare a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dalla senatrice Nenni.

(Non è approvato).

Do ora lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico sinfonico e della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didatticoartistici dei conservatori di musica. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 9 e 10 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il sovrintendente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 10.

Presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta 1^a Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Art. 11.

Sovrintendente

Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione.

Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Questo articolo comprende i primi sei commi del corrispondente articolo approvato dal Senato; ad essi la Camera non ha apportato alcuna modificazione.

Art. 12.

Direttore artistico

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa.

Questo articolo comprende gli ultimi tre commi dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato. La Camera dei deputati ha apportato modificazioni al primo ed al terzo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo, modificato dalla Camera.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il terzo comma, anch'esso modificato dalla Camera.

(È approvato).

Metto, infine, ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13, già 12 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

dello spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa;
- d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
 - i) da due rappresentanti dei musicisti;
 - 1) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed ι) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), ed h) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Do lettura dell'articolo 14, già 13 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili:
 - e) lo statuto:
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori.

Do lettura dell'articolo 15, già 14 del .esto del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

Collegio dei revisori

L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'amministrazione comunale, e non da essa dipendenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Do lettura dell'articolo 16, già 15 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati:
 - c) proventi patrimoniali e di gestione:
 - d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Do lettura dell'articolo 17, già 16 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni succes-

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

sivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

Do lettura dell'articolo 18, già 17 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

- a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;
- b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;
- c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo. Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previsti dal programma stesso.

Do lettura dell'articolo 19, già 18 del testo del Senato, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Do lettura dell'articolo 20, già 19 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

Art. 20.

Coordinamento dell'attività degli enti

Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'articolo 47, è istituito un apposito comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6.

Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21, già 20, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

Coordinamento in sede regionale

Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro del turismo e dello spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole regioni la

costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonchè dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di regione.

BATTAGLIA. Dichiaro che voterò contro tale articolo.

GIANQUINTO. Io dichiaro invece, evidentemente per motivi opposti a quelli del senatore Battaglia, che voterò a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21, già 20, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 22, già 21, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

Ripartizione del contributo dello Stato

La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'articolo 2, lettera a), è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

- a) la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;
- b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;
- c) il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, consi-

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

derata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale:

- d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;
- e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.

I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commismissione centrale per la musica.

Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera c) del terzo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 22, già 21, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 23, 24 e 25, già rispettivamente 22, 23 e 24, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 24.

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

Art. 25.

Statuto e regolamento organico degli enti

Gli enti e le istituzioni indicati nell'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

Do lettura dell'articolo 26, già 25, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

ATTIVITÀ MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Art. 26.

Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'articolo 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26, già 25, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 27, già 26, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

La Camera dei deputati ha modificato il terzo e il quarto comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Metto ora ai voti il quarto comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 27, già 26, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 28, già 27, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 28.

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali

Sono riconosciuti « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29, già 28, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 29.

Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

- a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;
- b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'articolo 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo e il terzo comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questi ultimi due commi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 29 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30, già 29, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Do lettura dell'articolo 31, già 30, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto dell'importanza delle manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

- a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;
- b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;
- c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

Do lettura dell'articolo 32, già 31, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 32.

Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

- a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
- b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
- c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno vent'anni;
- d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Do ora lettura dell'articolo 33, già 32, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

- a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;
- b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonchè da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
- c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Metto ai voti l'articolo 33 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34, già 33, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'este-

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

ro, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo tenendo presenti:

- a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
- b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;
- c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane:
- d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennie o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonchè i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali puo essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35, già 34, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Do lettura dell'articolo 36, già 35, nel testo modificato dalla Camera dei deputati

Art. 36.

Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 37, già 36, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 37.

Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Do lettura del nuovo articolo 38, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge, determinerà con proprio de-

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

creto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39, già 37, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 39.

Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato, fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

È in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

Do lettura dell'articolo 40, già 38, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 40

Fondo peciale

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

- a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale,
- b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
- c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

- a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento;
- b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono *tournées* in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

La Camera dei deputati ha modificato il secondo e il quarto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma, modificato dalla Camera.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il quarto comma, anch'esso modificato dalla Camera.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 40 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41, già 39, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 41.

Sezione autonoma per il credito teatrale

È istituita presso 'a Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assog gettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

La Sezione corrisponderà all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

Do lettura dell'articolo 42, già 40, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 42.

Elenco delle imprese liriche

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Do lettura dell'articolo 43, già 41, modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 43.

Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

La Commissione è composta da:

- a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura;
- b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto;
- c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- e) due rappresentanti del Movimento cooperativo;
- *f*) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
- g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- *h*) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
 - 1) due rappresentanti dei musicisti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera *e*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni del Movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere f), g) ed i) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere e), f), g), h) ed i) durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera *a*) del secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 43 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 44, già 42, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 44.

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'articolo 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;
- b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;
- e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;
- f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
- g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

- *a*) certificato di iscrizione nel registro prefettⁱzio delle cooperative;
- b) certificato da cui risulti che è stato effettuato, a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
- c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

La Camera dei deputati ha modificato formalmente la parte iniziale del primo comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 44 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 45 — già articolo 43 nel testo approvato dal Senato — nel testo modificato formalmente dalla Camera dei deputati:

Art. 45.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 46, 47 e 48, già articoli 44, 45 e 46, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 46.

Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

Art. 47.

Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'articolo 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

- a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;
- b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;
- c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

Art. 48.

Impiego del personale artistico

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo — Servizio scritture — i nominativi degli artisti scritturati.

È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione, anche se gratuita.

Do lettura dell'articolo 49, già 47, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 49.

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 48.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, semprechè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le san zioni penali di cui al primo comma.

La Camera dei deputati ha modificato formalmente il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 49 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 50, già 48, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 50.

Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, saranno emanate, entro sei

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro del turismo e dello spettacolo.

Anche in questo articolo la Camera dei deputati ha apportato modificazioni formali al secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 50 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 51, già 49, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 51.

Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni con certistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Do lettura dell'articolo 52, già 50, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 52.

Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla let tera *a*) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del

Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.00° milioni, mediante riduzione del fondo spe ciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'articolo 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato formalmente il terzo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 52 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 53 e 54, già articoli 51 e 52, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 53.

Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei sir goli enti ed istituzioni di cui all'articolo 6 determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

102a SEDUTA (27 luglio 1967)

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le isti tuzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato ne' termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1º luglio 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54

Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, numero 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, de' l'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'artico lo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 lugho 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla de stinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

È abrogata, altresì, ogni disposizione con traria o incompatibile con la presente legge

A N G E L I L L I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevolı colleghi, quando la nostra Commissione approvò questo disegno di legge, in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso io dichiarai di astenermi e motivai la

mia astensione con il rammarico per la scarsa valutazione dell'ormai notissimo voto espresso dal Consiglio comunale di Roma; d'altra parte, ero nel mio intimo fiducioso che la Camera dei deputati avrebbe deliberato diversamente.

Orbene, anche se le determinazioni adottate dall'altro ramo del Parlamento non hanno risposto totalmente a quanto era nei desideri di chi vi parla, però effettivamente alcune delle modifiche apportate costituiscono un giusto soddisfacimento delle aspettative della Capitale e, pertanto, voterò a favore di questo disegno di legge.

E poichè ho la parola, mi si consenta di rivolgere un particolare augurio al ministro Corona, che non è presente per ragioni di salute, perchè possa presto riprendere la sua attività.

G I A N Q U I N T O . Dichiaro che le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento non sono tali da indurci a modificare il voto espresso in precedenza. Pertanto, permanendo valide le ragioni che hanno determinato il nostro atteggiamento, rinnovo, a nome del Gruppo comunista, la didichiarazione di voto contrario al disegno di legge nel suo complesso.

Z A C C A R I . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, soprattutto per le norme in esso contenute, concernenti le istituzioni concertistico-orchestrali, che sono state inserite dalla Camera dei deputati nell'articolo 2 e che non erano state previste nel testo originario.

BONAFINI. Tenendo presente lo spirito originario che informava il disegno di legge e che tendeva alla riorganizzazione degli Enti lirici e delle attività musicali, su basi organiche ed aggiornate rispetto alle necessità e alle aspettative del mondo lirico nazionale, debbo riconoscere che, nelle varie elaborazioni di questo disegno di legge, le modifiche apportate hanno parzialmente snaturato gli iniziali intendimenti.

Ciò nonostante, vi è comunque un motivo per cui il nostro Gruppo voterà a favore di

102ª SEDUTA (27 luglio 1967)

questo disegno di legge, e risiede nella constatazione che in questa Commissione abbiamo proficuamente operato per superare lo stato di necessità e di provvisorietà in cui viveva tutto il mondo del teatro lirico e sinfonico.

Ed è proprio questo senso di consapevolezza che ci induce a non mettere l'accento sulle deviazioni che sono state imposte a quello che originariamente era il concetto informatore del disegno di legge, e cioè: la qualificazione artistica e il riconoscimento del patrimonio musicale nazionale, patrimonio che ancor oggi si impone all'attenzione di tutto il mondo. E deploro che, dinanzi all'altro ramo del Parlamento, vi siano stati Gruppi tanto poco pensosi del riordinamento del settore, da porre, con il loro atteggiamento, addirittura in pericolo, intanto, la attività estiva degli enti lirici, e poi la stessa sopravvivenza degli enti medesimi.

Il Gruppo socialista unificato dà il suo voto favorevole al disegno di legge in discussione, augurandosi che il provvedimento sia utile alla salvaguardia del patrimonio artistico (lirico e musicale) del nostro Paese.

Comunque, poichè una legge è sempre perfettibile, la prossima legislatura, ce lo auguriamo, potrà togliere alcune incrostazioni di carattere campanilistico, le stesse che hanno probabilmente creato le difficoltà che tutu abbiamo lamentato. Attraverso gli atti parlamentari sarà sempre possibile vedere quale era il pensiero originario del Ministro del settore al momento della presentazione di questo disegno di legge.

Do infine atto al Ministro ed al Sottosegretario del fatto che hanno dovuto subire, al di là di quelle che erano alcune logiche concessioni, determinate impostazioni.

GIANQUINTO. Mi pare che nelle dichiarazioni del collega Bonafini affiori una critica, una censura all'azione delle minoranze dell'altro ramo del Parlamento, quasi che tale azione abbia potuto mettere in dubbio l'approvazione del disegno di legge. Se questo è il suo pensiero, debbo respingerlo con fermezza; protesterei, anzi, vigorosamente, perchè si tratterebbe di un tentativo di impedire alle minoranze di svolgere sino

in fondo il proprio dovere e il proprio mandato.

L'azione responsabile delle minoranze dell'altro ramo del Parlamento non è stata vana, perchè la posizione del Teatro dell'Opera di Roma in altri punti del disegno di legge è stata migliorata, e ritorna pertanto attuale l'osservazione iniziale del collega Battaglia.

I comunisti hanno dichiarato alla Camera che non intendevano insabbiare il disegno di legge; e, se sono stati indotti a chiederne la rimessione all'Assemblea è stato per la caparbia resistenza del ministro Corona, è stato per reazione all'atteggiamento del Ministro. Questo è il giudizio unanime dell'altro ramo del Parlamento. Tanto è vero, che poi, quando certe concessioni sono state ottenute, comunisti, mantenendo fede alla parola data di non insabbiare il provvedimento, hanno preso l'iniziativa di richiedere una nuova assegnazione del provvedimento alla II Commissione, in sede deliberante.

Respingo quindi nel modo più deciso le dichiarazioni poc'anzi rese dal senatore Bonafini, che non hanno alcun fondamento, ma sono rivolte solo a tentar d'intimidire le minoranze.

BATTAGLIA. Anch'io, benchè con minore irruenza del senatore Gianquinto, devo respingere le dichiarazioni, e più le allusioni, rese dal senatore Bonafini nei confronti delle minoranze, le quali in una Assemblea legislativa hanno lo stesso preciso diritto e, vorrei dire, lo stesso preciso dovere della maggioranza di fare del loro meglio perchè una legge sia approvata nella migliore articolazione possibile. Per raggiungere questo scopo è opportuno talvolta aderire ai punti di vista delle minoranze che talvolta ottengono il risultato (nell'ambito della perfettibilità del provvedimento) di migliorarlo notevolmente.

Devo aderire invece alla prima parte della dichiarazione di voto del senatore Bonafini. Il Gruppo liberale, infatti, voterà ancora una volta a favore del disegno di legge nel suo complesso, ritenendolo un atto di buona volontà del Governo, nel tentativo di mettere ordine in un settore che ne aveva e ne ha tuttora molto bisogno. Ci auguriamo peral-

102^a SEDUTA (27 luglio 1967)

tro che i difetti del provvedimento che stiamo per approvare possano essere individuati e, quindi, corretti al più presto possibile.

Siamo perfettamente coscienti di non avere creato qualcosa di perfetto: abbiamo cercato però di fare del nostro meglio.

Oggi il ministro Corona è assente e noi sappiamo che è assente per malattia: lontano da noi infatti è il pensiero che egli possa essere assente per altri motivi. È certo però che, se fosse stato presente, avremmo potuto dire con maggiore chiarezza che, se alcuni concetti da noi espressi durante la discussione del provvedimento in questo ramo del Parlamento avessero incontrato meno decise resistenze nel Governo, certamente il provvedimento in esame sarebbe stato in certi punti — quanto meno in certi punti — migliore di quello che oggi è.

Nonostante i difetti che il disegno di legge indubbiamente ha — ripeto — daremo ancora una volta ad esso la nostra approvazione con il voto che possa al più presto essere ulteriormente perfezionato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari